

Istanza per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di GIUDICE POPOLARE delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (Legge 10 aprile 1951, n. 287) da presentare dal 30 Aprile al 31 Luglio di anno dispari all'ufficio elettorale o a qualsiasi ufficio demografico decentrato sul territorio.

**Al Signor SINDACO
del Comune di AULLA**

Il/La sottoscritt
nat ... il a
residente a
in n. int. telefono
e-mail
titolo di studio:
conseguito c/o nell'anno
professione:
luogo di lavoro

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

C H I E D E

ai sensi dell' art. 21 L.10.4.1951 n. 287 l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello. (*)

Addi, _____

L'impiegato addetto

Il Richiedente

(*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

(*) L'art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 recita:

sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

N:B. Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato o inviata a mezzo posta allegare fotocopia di un documento d'identità di quest'ultimo.